



Unione Europea



**POR FESR ABRUZZO 2007 - 2013**



**Attività I.1.2**

**“Sostegno alla creazione dei Poli di innovazione”**

**FAQ**

**A cura del**

**Servizio Programmi Intersettoriali**

**Via Passolanciano, 75 – PESCARA**

Ad integrazione delle FAQ pubblicate sul sito della Regione Abruzzo si specifica quanto segue:

*D.18. L'art. 11 dell'avviso pubblico, nella sezione dedicata al Dossier di candidatura fa riferimento a "progetti di ricerca che si intendono attivare". Cosa si intende?*

R.18. Il Polo di innovazione, così come definito dalla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" non svolge attività di ricerca ma attività di animazione per "stimolare l'attività innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazione e lo scambio di conoscenze ed esperienze [...]".

L'Avviso, pertanto, si riferisce alla indicazione di tematiche nell'ambito delle quali saranno stimolati progetti di ricerca dei propri aggregati che potranno essere finanziati con altre fonti di finanziamento.

*D.19. L'articolo 21, lett. h) dell'Avviso prevede che "nel caso in cui a seguito di verifiche posteriori alla rendicontazione finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione" si procede alla revoca del contributo. Cosa si intende per revoca?*

R.19. Qualora, in sede di rendicontazione finale, emergesse un avanzamento della spesa ammissibile complessiva e relativo contributo, inferiore a quanto è stato ammesso a beneficio con il provvedimento di concessione, si procederà alla revoca parziale del contributo corrispondente alla quota parte di spesa non sostenuta, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Si specifica che per "spesa ammissibile complessiva" si intende la spesa ammissibile comprensiva della quota di contribuzione pubblica e della quota di cofinanziamento privato.

*D.20. L'art.11 - "procedura di presentazione delle candidature" richiede la presentazione del Certificato della Camera di Commercio, Industria e Artigianato con data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda, con indicazione della vigenza e con indicazione che l'impresa è attiva al momento della presentazione della domanda. Data la proroga al 30 novembre, non prevista nell'avviso pubblico, è considerato ancora valido un certificato CCIAA recante data luglio 2010?*

R.20. Con DGR n.787 del 12 ottobre 2010 è stata approvata la proroga del termine di presentazione delle domande di ulteriori trenta giorni, fino al 30 novembre 2010; ciò comporta che la data del certificato camerale è procrastinata analogamente di trenta giorni e pertanto un certificato di luglio non sarà ritenuto valido.

Analogamente, il certificato DURC, ovvero sua richiesta, dovrà essere rilasciato da non oltre 30 giorni da calcolarsi dal momento della presentazione della istanza.